

# CONCORRENZA: UNA RELAZIONE DELL'AUTHORITY

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità  
amministrativa e per l'analisi  
d'impatto degli atti in itinere*





## NOTA DI LETTURA

*L'Autorità garante della concorrenza e del mercato conduce un duplice ordine di attività: di tutela del consumatore, avverso pratiche commerciali scorrette, volte ad influenzarne in modo non leale le libere scelte di consumo; di tutela della concorrenza, vagliando se la condotta degli operatori economici assuma configurazioni (quali intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni, mancate separazioni societarie, inottemperanza ad obblighi di comunicazione preventiva) atte a perturbare lo svolgimento concorrenziale del mercato.*

*Innanzi a condotte censurabili, l'Autorità accerta l'infrazione e pone diffide o commina sanzioni (talora con forme premiali 'di clemenza', verso l'operatore che abbia fornito un contributo decisivo per l'accertamento dell'infrazione). A volte (e con frequenza crescente) l'Autorità opta per una soluzione non già impositiva sanzionatoria bensì di pragmatica suasion, accogliendo (senza accertamento di infrazione né sanzione) gli impegni proposti dalle parti, se atti a rimuovere i profili anticoncorrenziali emersi nell'istruttoria in relazione al loro operato.*

*A fianco di questa attività 'di giudice' (rispetto alla quale rimane ferma l'impugnabilità presso il giudice amministrativo), l'Autorità ne svolge diverse altre. Vi è un'attività di interlocuzione sul piano internazionale (in primo luogo europeo, entro l'European Competition Network), o invece all'interno del Paese, consultiva verso gli enti locali (circa l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica). Così come vi è una attività conoscitiva - e nel corso del 2010, tre nuove indagini conoscitive sono state avviate: sul settore assicurativo automobilistico (circa l'attuazione avuta dalla disciplina del risarcimento diretto e, più in generale, gli assetti concorrenziali, ravvisati come tuttora deficitari); sul settore audiovisivo (poste le trasformazioni in atto, tecnologiche e nelle reti); sulla grande distribuzione organizzata.*

*Una peculiare attività risiede infine nella segnalazione, a richiesta o di propria iniziativa (destinatari ne sono i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio ed i ministri competenti, gli enti territoriali, Autorità indipendenti, altri enti), degli effetti concorrenziali distorsivi, conseguenti a disposizioni vigenti o in corso di deliberazione ovvero ad atti amministrativi (ad esempio bandi di gara).*

*Di questo insieme di attività, l'Autorità dà conto in una relazione annuale, la quale è trasmessa al Parlamento (e dovrebbe costituire, nel*

*disegno - sinora inattuato - dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, momento di impulso di una legge annuale per il mercato e la concorrenza).*

*Giunta in Parlamento è, pertanto, la relazione sull'attività condotta dall'Autorità nell'anno 2010 (è il Doc. XLV, n. 4).*

*Di questa, si fornisce qui di seguito una rapida sintesi. Parziale, giacché interessa coglierne solo alcuni profili.*

*Rilevano qui le riflessioni svolte dall'Autorità, riconducibili al tema della qualità della regolazione: riguardata, va da sé, in sua specifica componente ossia la persistenza di criticità concorrenziali nell'ordinamento.*

*E' dunque per tale esclusivo profilo che sono di seguito compendiate le indicazioni rese dall'Autorità, nella citata relazione annuale.*

### **Il contesto.**

Dietro la spinta di perturbazioni finanziarie, il ciclo economico in molti Paesi è entrato in una fase di marcato ripiegamento.

Si aggiungono, per l'Italia, il fardello di un debito pubblico tra i più elevati al mondo ed un tasso di crescita del PIL invero contenuto.

Si fa qui sentire una strutturale carenza di crescita della produttività. Essa è dovuta ad una serie di ritardi strutturali mai affrontati, che hanno condotto ad una severa perdita di competitività del sistema economico italiano.

Se così è, risulta vitale una politica economica a sostegno della crescita, sì da imprimere dinamismo al sistema. Essa si realizza ineludibilmente attraverso il rilancio dei processi di liberalizzazione, rileva l'Autorità.

L'adozione di interventi strutturali di riforma della regolazione dei mercati determina in modo stabile e duraturo (e senza oneri di bilancio) effetti positivi sugli investimenti e sulla produttività. Tanto più nell'attuale congiuntura, tale linea di intervento costituisce non già una opportunità bensì una scelta obbligata. Né è da temersi che integrazione economica e mercato siano nemici della sicurezza sociale.

Un generale processo di riforma della regolazione in senso pro-concorrenziale è nella responsabilità esclusiva della Politica.

### **La XVI legislatura, nella parte sin qui trascorsa: un consuntivo per il riguardo concorrenziale.**

Un quadro regolatorio intriso di protezionismo corporativo e prassi amministrative poco attente agli effetti sulla concorrenzialità dei mercati:

tali gli elementi da rimuovere, in una politica che grazie alla sua impronta pro-competitiva, persegue l'obiettivo della crescita.

Ebbene, il giudizio dell'Autorità sull'operato sinora della XVI legislatura è severo: le liberalizzazioni sarebbero in sostanziale stallo, l'apertura dei mercati largamente incompiuta. L'agenda politica sembra averle derubricate dalle sue priorità.

Non solo: si è profilata una tendenza 'controriformistica', con l'eliminazione di risultati concorrenziali già conseguiti e la restaurazione di elementi distorsivi. La crisi economica ha fornito il destro a molte categorie per invocare (con successo) l'intervento protettivo dello Stato.

Nell'elencazione fornita dall'Autorità, segni rivelatori di un arretramento concorrenziale sono:

- un'attuazione della direttiva comunitaria cd. servizi, tale da smarrirne incisive potenzialità liberalizzatrici;
- un'ispirazione protezionistica delle nuove norme sull'Opa;
- alcune riforme discusse dal Parlamento, tali da restaurare antichi privilegi (in capo agli avvocati, ad avviso dell'Autorità) e da porre restrizioni all'attività (delle para-farmacie);
- il freno alla liberalizzazione del trasporto ferroviario regionale (rinvii delle gare e prolungamenti di contratti con l'operatore storico);
- restrizioni in materia di autotrasporto, autoscuole, noleggio con conducente;
- iniziative di recepimento di direttive comunitarie (ad esempio nel settore postale) stemperanti il loro effetto di liberalizzazione.

Inoltre, le aspettative destinate dalla introduzione di alcuni strumenti sono andate disattese. La legge annuale per il mercato e la concorrenza, ad oggi non è stata mai varata. La disciplina attuativa dell'analisi di impatto (*ex ante*) della regolamentazione e della valutazione di impatto (*ex post*), attenta ai profili concorrenziali, è stata sinora messa in pratica con inadeguato grado di analisi.

Numerose (e opportune, prosegue l'Autorità) sono state di contro le iniziative di semplificazione normativa ed amministrativa (*ndr.*: non le si richiama qui poiché già esaminate, di volta in volta, in alcuni *dossier* della presente collana).

E tuttavia, se promozione della concorrenza e semplificazione sono certo complementari, questa non può essere intesa come sostitutiva di quella.

E' quanto invece si è verificato, in modo emblematico, nell'attuazione della cd. direttiva servizi (con il decreto legislativo n. 59 del 2010). L'impulso liberalizzatore dell'atto comunitario è stato infatti stemperato per più riguardi (generalizzata esclusione, dall'applicazione, dei

servizi di interesse economico generale; condizioni poco severe per il mantenimento o l'istituzione di regimi autorizzatori; sottrazione ad ogni innovazione degli ordini, collegi ed albi professionali). Così come il conseguente adattamento (operato dal medesimo decreto legislativo) di alcune discipline di settore non ha posto in discussione le ragioni di fondo del controllo pubblico sulle attività economiche (tramite i regimi autorizzatori).

L'istanza di semplificazione è stata assecondata con molteplici misure, assai più di quella di liberalizzazione: la prima è stata intesa come strada alternativa e più agevole rispetto alla seconda.

### **Segue: le riforme intervenute a promozione della concorrenza.**

Nella parte di XVI legislatura sinora trascorsa, le riforme deliberate di stampo autenticamente liberalizzatore si circoscrivono, ad avviso dell'Autorità, ai seguenti settori:

- servizi pubblici locali;
- mercato del gas naturale;
- distribuzione dei carburanti.

L'intervento normativo sulla distribuzione dei carburanti (articolo 83-*bis*, commi 17-21, della legge n. 133 del 2008) segue l'avvio (nel 2004) di una procedura di infrazione in sede comunitaria (che ravvisava come contrari alla libertà di stabilimento alcuni vincoli posti all'esercizio di quella attività: fissazione di superfici e distanze minime; obbligatorietà di attività commerciali integrative; restrizione degli orari di apertura; obbligo di rivolgersi ad un professionista iscritto in un albo italiano).

Sul mercato del gas naturale, rileva un duplice impulso, circa lo stoccaggio e la distribuzione. Per il primo aspetto - posto che la scarsità di capacità di stoccaggio è uno dei principali ostacoli allo sviluppo di mercati concorrenziali della vendita di gas - il decreto legislativo n. 130 del 2010 (adottato sulla scorta di disposizioni della legge n. 99 del 2009) reca misure volte ad incrementare l'offerta di servizi di stoccaggio. Per il secondo aspetto, l'intervenuta determinazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (fissati in numero di 177 dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell'11 gennaio 2011) dovrebbe consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo criteri di maggiore efficienza rispetto alla dispersione delle concessioni preesistenti (circa 5.000).

Ma a qualificare la legislatura per il riguardo concorrenziale è stata la riforma dei servizi pubblici locali (articolo 23-*bis* della legge n. 133 del 2008, come riveduto dalla legge n. 166 del 2009, ed attuato con d.P.R. n. 168 del 2010).

Tale riforma - elogiata dall'Autorità - afferma il principio generale dell'affidamento del servizio pubblico locale (se insuscettibile di essere offerto in regime di concorrenza) a soggetto privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica, oppure a soggetto misto pubblico-privato con tuttavia selezione, appunto mediante gara, sia del socio privato (tenuto a partecipare ad almeno il 40 per cento del capitale) sia degli specifici compiti operativi da attribuire, connessi alla gestione del servizio.

L'impulso così impresso dovrebbe valere a rimuovere una situazione di chiusura al confronto concorrenziale, radicatasi a causa dell'*in house providing* (divenuto, a seguito della riforma, strumento eccezionale ed oggetto comunque di vagli preventivi benché privi di sanzione) o dell'affidamento diretto a società municipalizzate poi trasformate in società per azioni - con gli enti territoriali resisi così protagonisti, oltre che degli indirizzi di settore, della gestione dei servizi, in una commistione di ruoli nel segno sovente dell'inefficienza e dell'opacità.

*Peraltro la relazione dell'Autorità non dà conto - essendo riferita all'anno 2010 - del fatto che deliberazione referendaria del 12-13 giugno 2011 ha abrogato l'articolo 23-bis della legge n. 133 relativo ai servizi pubblici locali di rilevanza locale, nella percezione da parte dell'opinione pubblica di opporsi in tal modo ad una 'privatizzazione' dell'acqua (ancorché per i servizi idrici, rispetto al mero dettato legislativo il d.P.R. n. 168 attuativo offrì all'*in house providing* maggiori 'aperture', stigmatizzate dall'Autorità)<sup>1</sup>.*

Il *referendum* ha dunque travolto la riforma più spiccatamente concorrenziale della legislatura.

### **Le priorità di intervento riformatore.**

L'Autorità indica alcuni settori nei quali le criticità concorrenziali del quadro regolatorio si palesano particolarmente acute, con negativo effetto altresì sulle prospettive di ripresa economica.

Sono:

- poste;
- ferrovie;
- gestioni autostradali ed aeroportuali;

A questi, altri settori affiancano, segnati da criticità regolatorie persistenti.

Sono:

- mercati bancari-finanziari-assicurativi;

---

<sup>1</sup> Né la relazione si pronunzia, per il medesimo riferimento temporale, sull'istituzione di una Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza sull'acqua (di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 70 del 2011, come convertito).

- mercato del controllo societario;
- distribuzione dei carburanti.

Per i servizi postali, l'abolizione voluta in sede comunitaria (direttiva 2008/6/CE) del monopolio legale residuo, è stata recepita senza approntare alcune previsioni qualificanti a detta dell'Autorità, quali la revisione del perimetro (ritenuto troppo lato) del servizio universale, l'individuazione del suo fornitore con procedure ad evidenza pubblica, la disciplina dell'accesso alla rete (inoltre l'Autorità si doleva della scarsa terzietà rispetto al Governo della neo istituita autorità regolatrice indipendente, peraltro pronunziandosi sullo schema di atto del Governo - il n. 313 - divenuto successivamente, con modifiche non lievi per questa parte, il decreto legislativo n. 58 del 2011).

Per i trasporti ferroviari, dispersione di risorse e mantenimento artificiale del monopolio di fatto non sono fugati, a causa di una flebilità di impulso liberalizzatore imputabile a più fattori: un quadro regolatorio ambiguo, che non distingue in modo netto tra attività in concorrenza ed attività di servizio pubblico (queste, sussidiate); l'assenza di un regolatore indipendente; indagatezza di controllo sull'impiego delle risorse pubbliche destinate al miglioramento dei servizi sussidiati. Per il riguardo regolatorio, in particolare, i servizi di lunga percorrenza (maggiormente suscettibili di competizione concorrenziale) sono oggetto di insufficiente determinazione, quanto ad ampiezza della nozione di servizio pubblico ed obbligazioni del soggetto regolato; ed i servizi di trasporto passeggeri regionali non sono sufficientemente esposti alla principale forma concorrenziale per essi applicabile, ossia la selezione dell'impresa di trasporto mediante gara (l'obbligo della quale è anzi venuto meno con la legge n. 99 del 2009), talché un'azienda dominante interamente pubblica da sovvenzionare gestisce il servizio in strutturale perdita.

Per autostrade e aeroporti - monopoli naturali in cui la concorrenza può realizzarsi mediante selezione con gara dei gestori, sotto la vigilanza di un regolatore tecnico indipendente - valgono considerazioni analoghe a quelle testé ricordate (mancata indizione delle gare, con sistematici rinnovi di titoli concessori per lassi temporali oltremodo prolungati; assetto regolatorio inadeguato).

Per i servizi bancari-finanziari (ma il discorso vale anche per gli assicurativi), una perdurante debolezza di stimoli competitivi si riverbera negativamente sulla efficienza nell'offerta dei servizi. Sul lato della domanda, permangono scarsa mobilità della clientela e squilibri accentuati dall'asimmetria informativa (dove l'importanza di semplificazione, trasparenza, comparabilità delle informazioni al consumatore). Sul lato dell'offerta, intrecci azionari e personali tra imprese concorrenti e forme di



controllo di fatto, dissimulato da partecipazioni di minoranza, imbrigliano le spinte concorrenziali. Così come incidono l'ambiguità con cui è raffigurato l'amministratore indipendente, la scarsa trasparenza di azionisti quali le fondazioni, il mancato adeguamento della disciplina delle banche cooperative (specie le popolari quotate), oramai assimilabili per più profili alle società per azioni.

Per il mercato dei capitali e del controllo societario, la regola concorrenziale principe (tanto più in un sistema come l'italiano, innervato da complesse forme di partecipazioni incrociate) ossia la contendibilità degli assetti proprietari, ha trovato restrizioni onde fronteggiare la crisi finanziaria innescatasi nel 2008. La disciplina dell'offerta pubblica di acquisto e dell'ordinamento dei mercati finanziari è stata modificata con decreti-legge (menzionando solo la legge di conversione: la legge n. 2 del 2009: cfr. articolo 13; la legge n. 33 del 2009: cfr. articolo 7, commi 3-*quater* e 3-*sexies*) rendendo più stabile la posizione degli azionisti di controllo (sia con la previsione del carattere non più obbligatorio ma opzionale delle cd. *passivity rule* e *break-through rule* sia elevando la soglia di capitale oltre la quale scatti l'obbligo di offerta totalitaria per l'azionista di riferimento che si voglia 'difendere' sia elevando il limite stabilito dal codice civile circa le azioni proprie acquistabili da una società per azioni). L'eccezionalità delle misure deve - ad avviso dell'Autorità - esser corredata dalla loro temporaneità, secondo ispirazione disattesa dal decreto legislativo n. 146 del 2009 in materia di offerte pubbliche di acquisto.

Per la distribuzione dei carburanti, permane un grado elevato di inefficienza, connessa al sovradimensionamento di una rete costituita soprattutto da impianti di dimensione ridotta, anche per effetto della regolamentazione dell'accesso. Questa è stata invero liberalizzata dalla legge n. 133 del 2008 (articolo 83-*bis*) e tuttavia ancora condiziona alcuni profili (come orario o varietà merceologica). Inoltre pervasive normative regionali hanno sovente reintrodotti vincoli (come obblighi asimmetrici di fornitura di carburanti eco-compatibili o restrizioni circa gli impianti completamente automatizzati). Di qui l'esigenza indifferibile di un'applicazione uniforme sul territorio nazionale di alcuni principi di liberalizzazione, da irrobustire con ulteriori misure (come la razionalizzazione della rete distributiva, la liberalizzazione dei modelli contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori facendo venir meno il vincolo dell'esclusiva).

### **Una rilevante questione.**

Il federalismo è uno dei *leit-motiv* della XVI legislatura.

Tra i suoi connotanti profili attuativi, figura il cd. federalismo demaniale (oggetto del decreto legislativo n. 85 del 2010).

Di questo, a sua volta, un elemento nevralgico può dirsi la concessione in uso ai privati di beni demaniali da parte degli enti territoriali.

Questi ultimi infatti hanno l'obbligo di "massima valorizzazione funzionale" dei beni demaniali ad essi trasferiti, e la valorizzazione può ben avvenire, ad esempio, attraverso una concessione d'uso od una locazione a soggetti imprenditoriali privati.

L'ingresso di soggetti (e interessi) privati nella gestione dei beni trasferiti richiede una piena applicazione dei principi concorrenziali, senza cedimenti da parte degli enti territoriali a pressioni locali, tali da indurre a pratiche non competitive - quali gli affidamenti diretti. Tanto più perniciose, nelle aree del Paese ove si prestino a fornire opportunità ad imprese riconducibili alla criminalità organizzata.

Procedure di selezione, trasparenti e imparziali, permangono la via maestra (come ribadito in sede comunitaria nella cd. direttiva servizi), da percorrere anche in ambito locale.

### **Nuove frontiere normative: un esempio.**

Dietro riflessione scaturita entro un'istruttoria su eventuali abusi (contrapposti erano Google e la Federazione italiana editori giornali), l'Autorità sottolinea come la normativa a tutela del diritto d'autore sia suscettibile di revisione.

In particolare, il suo adeguamento alle innovazioni tecnologiche (ed economiche) del *web* richiede un intervento del legislatore.

Da perseguire è la definizione di un sistema di diritti di proprietà intellettuale che incoraggi su *internet* una mediazione cooperativa, tra titolari di diritti di esclusiva sui contenuti editoriali e fornitori di servizi innovativi che riproducono ed rielaborano quei contenuti.

Insieme, pare squilibrata la misura tra il valore generato per il sistema di *internet* dalla produzione di contenuti editoriali ed i ricavi che gli editori *on line* percepiscono.

*Sono queste alcune salienti indicazioni, rinvenibili nella relazione dell'Autorità. Altre si potrebbero rammentare, sovente anticipate nelle segnalazioni alle Camere o al Governo (di queste, la relazione reca gli estremi, in un suo allegato).*

*Ne emergono linee di intervento normativo, volte ad una maggiore apertura concorrenziale del sistema economico italiano - nel convincimento ribadito più volte dall'Autorità che la concorrenza non sia*

*prerogativa delle fasi espansive del ciclo economico, al contrario possa trasmettere impulsi di crescita e sviluppo altresì nelle fasi di ripiegamento e contrazione, senza per questo recare minaccia alla sicurezza sociale.*



**XVI legislatura, fascicoli pubblicati**  
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

**n. 1**

*I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura* (maggio 2008)

**n. 2**

*La semplificazione normativa* (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

**n. 3**

*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'* (giugno 2008)

**n. 4**

*Tagliar leggi con decreto-legge* (giugno 2008)

**n. 5**

*Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito* (luglio 2008)

**n. 6**

*Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori* (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

**n. 7**

*Stato-Regioni e qualità della regolamentazione* (settembre 2008)

**n. 8**

*Novità in tema di analisi tecnico-normativa* (settembre 2008)

**n. 9**

*La semplificazione nella legge n. 133 del 2008* (ottobre 2008)

**n. 10**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082* (ottobre 2008)

**n. 11**

*Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione* (novembre 2008)

**n. 12**

*Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione* (novembre 2008)

**n. 13**

*AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas* (dicembre 2008)

**n. 14**

*Ancora un decreto-legge per abrogare leggi* (dicembre 2008)

**n. 15**

*Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008* (febbraio 2009)

**n. 16**

*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole)* (febbraio 2009)

**n. 17**

*Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia* (marzo 2009)

**n. 18**

*Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento?* (marzo 2009)

**n. 19**

*Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia"* (marzo 2009)

**n. 20**

*Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008)* (aprile 2009)

**n. 21**

*Istruttoria degli atti normativi entro il Governo* (aprile 2009)

**n. 22**

*AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare)* (maggio 2009)

**(SEGUE IN QUARTA DI COPERTINA)**

**XVI legislatura, fascicoli pubblicati** (*disponibili anche sul sito internet del Senato*)  
(**SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA**)

**n. 23**

*Qualità della normazione ed ordinamenti regionali* (maggio 2009)

**n. 24**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009* (giugno 2009)

**n. 25**

*Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi')* (luglio 2009)

**n. 26**

*Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi* (ottobre 2009)

**n. 27**

*Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi* (novembre 2009)

**n. 28**

*Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti'* (novembre 2009)

**n. 29**

*Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione* (dicembre 2009)

**n. 30**

*Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola* (febbraio 2010)

**n. 31**

*Riassetto normativo, codificazione, delegificazione* (marzo 2010)

**n. 32**

*Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia* (aprile 2010)

**n. 33**

*Ancora in tema di codificazione. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dell'attività agricola* (maggio 2010)

**n. 34**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 2243* (giugno 2010)

**n. 35**

*Il codice del processo amministrativo: cenni introduttivi* (luglio 2010)

**n. 36**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010* (settembre 2010)

**n. 37**

*Due anni di 'nuova' AIR: un bilancio* (ottobre 2010)

**n. 38**

*Un decreto legislativo per tagliar leggi* (dicembre 2010)

**n. 39**

*Un codice tra manutenzione e rilancio: amministrazione digitale* (gennaio 2011)

**n. 40**

*Schema di codice del turismo: cenni su alcune problematiche* (febbraio 2011)

**n. 41**

*Prorogare termini (con decretazione d'urgenza): su alcune variazioni di tecnica legislativa* (marzo 2011)

**n. 42**

*La semplificazione nel Documento di Economia e Finanza 2011* (aprile 2011)

**n. 43**

*Emissioni di carbonio: una roadmap comunitaria* (maggio 2011)

**n. 44**

*AIR a convegno* (maggio 2011)

**n. 45**

*Concorrenza: una relazione dell'Autorithy* (giugno 2011)